



**FIGC - LND - DIVISIONE CALCIO A CINQUE**  
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
P.IVA 06164791003  
calcio5@figc.it - calcio5@pec.divisionecalcioa5.it

**Stagione Sportiva 2018/2019**

**Comunicato Ufficiale N.356**

**1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

**2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

**3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE**

**3.1. Segreteria**

**4. RISULTATI GARE**

**COPPA ITALIA SERIE B**

**2° Turno Accoppiamenti Gara Unica**

FUTSAL FUORIGROTTA	CALCIO A 5 GIOVINAZZO	7 - 3
FUTSAL RUVO	NEW TARANTO CALCIO A 5	6 - 0(*)

(\*)vedi delibera G.S.

**5. Giustizia Sportiva**

**5.1 Decisioni del Giudice Sportivo**

Il Giudice Sportivo, dott. Renato Giuffrida, assistito dal rappresentante A.I.A. Giuseppe Mannatrizio, nella seduta del 29/11/2018 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

**5.1.1. COPPA ITALIA SERIE B GARE DEL 27/11/2018**

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

**Gara del 27/11/2018 FUTSAL RUVO - NEW TARANTO CALCIO A 5**

Il G.S.

Esaminato il gravame in oggetto rileva: Con il ricorso in questione la parte attrice chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall'art.17, comma 5, lett a) del CGS per aver schierato nella gara di che trattasi il calciatore Albano Francesco in posizione irregolare in quanto squalificato.



**FIGC - LND - DIVISIONE CALCIO A CINQUE**  
Piazzale Flaminio, 9 - 00196 Roma  
P.IVA 06164791003  
calcio5@figc.it - calcio5@pec.divisionecalcioa5.it

Il reclamo è fondato e viene accolto.

Al nominato in questione ,infatti con C.U n.°322 del 22/11/018 veniva comminata una giornata di squalifica per recidività in ammonizione:

Trattandosi di sanzione erogata in gare di Coppa Italia, ai sensi delle disposizioni di cui all'art.19, comma 11,1, la stessa andava scontata in gare della medesima competizione. Invece, dall'esame della distinta dei calciatori presentata all'arbitro dalla società New Taranto il nominativo di Albano Francesco risulta inserito, ne consegue ,pertanto, che ha preso parte all'incontro più sopra richiamato in posizione irregolare.

P.Q.M.

visto l'art.17 del CGS si accoglie il ricorso, comminando alla soc. New Taranto la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6:  
La tassa di reclamo non è dovuta

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/11/2018**

SOMMA PASQUALE (FUTSAL FUORIGROTTA)  
Per reiterate proteste nei confronti dell'arbitro, allontanato.

#### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr**

LACATENA CLAUDIO (NEW TARANTO CALCIO A 5)

#### **I AMMONIZIONE**

MAROLLA ALESSANDRO (CALCIO A 5 GIOVINAZZO)

**Il Giudice Sportivo della Divisione Calcio a Cinque  
(Renato Giuffrida)**

Eventuali richieste di copia dei documenti ufficiali e reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ex art. 36 bis e 37 C.G.S., alla: F.I.G.C., Corte Sportiva di Appello Nazionale, Via Campania 47, 00187 Roma e-mail:

cortesportiva.appello@figc.it cortesportiva.appello@pec.figc.it - tel.: 0684915100 fax: 0684915211

**Pubblicato in Roma ed affisso all'albo della Divisione Calcio a Cinque il 29/11/2018.**

Il Segretario  
Fabrizio Di Felice

Il Presidente  
Andrea Montemurro